



**VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA
DEGLI ASSOCIATI DEL "CLUB ALPINO ITALIANO SEZIONE ALTO
APPENNINO BOLOGNESE DI PORRETTA TERME"**

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventitré (2023)

Oggi sei (6) dicembre.

Alle ore 16,30

In Alto Reno Terme (BO), frazione Porretta Terme, Piazza della Libertà n. 42, presso la sede dell'Associazione infracitata.

Davanti a me dott. **LUIGI STAME**, Notaio iscritto nel Collegio Notarile di Bologna, con residenza in questa città, si riunisce l'Assemblea straordinaria degli associati, dell'Associazione non riconosciuta, denominata "**CLUB ALPINO ITALIANO SEZIONE ALTO APPENNINO BOLOGNESE DI PORRETTA TERME**", con sede in Alto Reno Terme (BO), frazione Porretta Terme, Piazza della Libertà n. 42, codice fiscale 01722351200, convocata in prima convocazione in questo luogo, per il giorno di oggi, alle ore 8,00 ed in seconda convocazione in questo giorno, luogo alle ore 16,00, mediante avviso, inviato a norma di statuto il 15 novembre 2023, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Nomina del Presidente e del Segretario dell'Assemblea.
2. Approvazione modifiche statutarie.
3. Acquisizione personalità giuridica.

Avanti a me Notaio è presente il Vice Presidente del Consiglio Direttivo, signor Fernando NERI, nato a Porretta Terme (BO) il 3 luglio 1969, domiciliato per la carica presso la sede legale dell'Associazione, in Alto Reno Terme (BO), frazione Porretta Terme, Piazza della Libertà n. 42, **cittadino italiana della cui identità personale io Notaio sono certo**, la quale assume la presidenza della riunione a norma di statuto e richiede a me Notaio di redigere il presente verbale.

Il Presidente dà atto che:

- del Consiglio Direttivo, sono presenti, oltre a sé Vice Presidente tutti gli altri componenti signori: Lizzani Antonella Presidente, Stefano Fanelli, Segretario, Umberto Neri, Tesoriere, Antonio Ventura, Mauro Lenzi, Ivano Coli, Donatella Filippini e Bruno Panichi, Consiglieri;
- sono presenti in proprio o per delega, conservata agli atti dell'Associazione, n.ro 42 (quarantadue) in presenza e per delega 63 (sessantatré) Associati, sopra un complessivo n.ro 304 (trecentoquattro) quali risultano analiticamente indicati nell'elenco, che si allega al presente verbale sotto la lettera "**A**".

Il Presidente, constatata la regolarità della convocazione, dichiara l'assemblea validamente costituita, a norma di legge

REGISTRATO
AGENZIA DELLE
ENTRATE UFFICIO DI
BOLOGNA

Il 11/12/2023

Serie 1T

N. 55058

Euro 356,00

e dello Statuto in vigore e pertanto atta a deliberare sull'Ordine del Giorno.

Iniziandosi la discussione dell'Ordine del Giorno, il Presidente espone agli intervenuti le ragioni di opportunità che consigliano di adottare numerose modifiche dello statuto associativo in vigore, allo scopo di adeguarlo alle mutate esigenze dell'Ente, anche al fine di acquistare la personalità giuridica da parte dell'Ente, mediante l'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo Settore ai sensi di quanto disposto dall'art. 22 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modifiche e integrazioni.

Il Presidente, pertanto, illustra all'Assemblea, articolo per articolo, un nuovo testo di statuto sociale, all'uopo predisposto dal Consiglio Direttivo, che riproduce quello in vigore, ma comprendente tutte le modifiche necessarie e/o opportune, ai fini sopra specificati.

Il Presidente, infine, precisa:

- che è stato conferito incarico al dott. Stefano Mazzoni, iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna al n. 793/a, con studio in Alto Reno Terme (BO), frazione Porretta Terme, Via Mazzini n. 151, per la redazione della relazione di stima del patrimonio dell'Associazione, ai sensi dell'art. 22 comma 4 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 sopracitato;

- che il dott. Stefano Mazzoni ha provveduto ad asseverare con giuramento, reso innanzi a me Notaio in data odierna rep. 8459 la relazione di stima di cui sopra che si allega in originale sotto la lettera "B", dalla quale risulta che il valore del patrimonio dell'Associazione alla data del 30/09/2023 ammonta ad Euro 83.250,28 (ottantatremiladuecentocinquanta virgola ventotto) e consiste nella giacenza a tale data, del conto corrente bancario n. 51000653033 presso la filiale di Alto Reno Terme della BCC FELSINEA.

Udita l'esposizione del Presidente, l'Assemblea col voto unanime dei presenti, espresso in forma orale, delibera di approvare e pertanto adottare il nuovo testo di statuto sopra proposto dal Presidente, composto di **n. 33 (trentatré) articoli**, che regolerà l'organizzazione ed il funzionamento dell'Ente, in sostituzione di quello a oggi vigente.

Io Notaio ritiro tale nuovo testo di statuto testé approvato e lo allego al presente verbale sotto la **lettera "C"**, per formarne parte integrante e sostanziale.

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 16,45

Il Presidente consente il trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti del Regolamento GDPR n. 679/2016, per i soli fini connessi al presente atto.


Si è omessa la lettura degli allegati per espressa dispensa avutane dalla Comparsa, con l'annuenza dell'Assemblea.

Sel che faccio constare col presente verbale, da me Notaio
letto, in presenza dell'Assemblea, alla Comparsa che lo
approva e meco sottoscrive alle ore 16,45
Consta di due fogli, scritti parte a macchina da persona di
mia fiducia e parte a mano da me, per sei pagine sin qui.

F.to: Neri Fernando

" LUIGI STAME NOTAIO

LZZNLD4146047H	LZZANI	ANTONELLA	F	06/03/1964	FAMILIARE				
LUCCLA57664664L	LUCI	LUCE	F	24/06/1997	ORDINARIO				
LURRR16344E135C	LORENZANI	AURORA	F	04/09/1946	FAMILIARE				
LURRT194919-049B	LUBELLI	ROCCO	M	12/03/1969	ORDINARIO				
LWGRFT72P18444Y	LUNGI	ROBERTO	M	18/06/1972	ORDINARIO		MAZZONI STEFANO	MILANO	28/07/1950 CA85912AD
MGONM457H47D947X	MAGGI	ANNA MARIA	F	07/10/1957	ORDINARIO				
MLVFN06119D942U	MALAVOLTI	STEFANO	M	18/07/1900	ORDINARIO				
MNRNML26L410947I	MANNINO	MICHELA	F	01/07/1959	ORDINARIO				
MNCLN55A21A258A	MARCI	LUIGIANO	M	21/01/1950	ORDINARIO		MAZZONI STEFANO	MILANO	28/07/1950 CA85912AD
MPLBEE7747A259F	MARCELLI	ELISA	F	07/12/1977	ORDINARIO				
MSTPLV77A14A44T	MASOTTI	FLAVIO	M	14/01/1977	ORDINARIO				
MTNAC103E114650W	Matheozzi	ROSA	M	11/11/1955	ORDINARIO		SACCHETTI ANDREA	BOLOGNA	30/09/1974 CA10418LJ
TNGMTS90C0A044U	MATTIA SEBASTIAN	TONG	M	09/03/1999	ORDINARIO				
MZBL560784A944T	MAZZA	ELISA	F	24/12/1900	FAMILIARE				
MZFRDE93867A941D	MAZZA	BRISA	F	27/11/1903	ORDINARIO				
MZZSPH06L8P205R	MAZZONI	STEFANO	M	28/07/1950	ORDINARIO				
MDCRPL1H89A936J	MEDICI	FARFALLA	F	18/01/1901	ORDINARIO				
MILNMI650815090C	MELANI	EMONA	F	21/03/1963	ORDINARIO		MAZZONI STEFANO	MILANO	28/07/1950 CA85912AD
MILLML68L58A648B	MELLINI	MARINELLA	F	18/07/1959	FAMILIARE				
MILLPMW1M2E195D	MELLINI	ROMANO	M	08/06/1941	ORDINARIO				
MNCSFN61M5A538I	MENEGOZZI	STEFANO	M	26/02/1961	ORDINARIO				
MESMIL5E210D843J	MESINA	MICHELE	M	19/02/1965	ORDINARIO		SACCHETTI ANDREA	BOLOGNA	30/09/1974 CA10418LJ
MICHLRT9M04Z1109	MICHELETTI	ALBERTO	M	04/07/1950	FAMILIARE				
MILGDH48R11E595U	MOLINAZZI	GIORDANO	M	11/10/1918	ORDINARIO				
MIRZFD08M4A944X	MORUZZI	DAPHNE	F	04/09/2000	ORDINARIO				
MIRZLCA8M88L76P	MORUZZI	GHILUCA	M	28/02/1968	ORDINARIO				
MIRZ3176M05A585V	MORUZZI	GIULIA	F	16/08/1976	FAMILIARE				
MISCLJ62970A944D	MOSCHETTA	LUCA	M	09/06/1982	ORDINARIO				
MISCP0676175944F	MOSCHINI	MARCO	M	17/02/1957	ORDINARIO				
MICORLAC8B1AF59E	MUCCI	GABRIELE	M	21/02/1900	ORDINARIO		Famili Stefano	FORRETTA TERME	08/06/1970 CA859684G
MZZD08E710-782V	MUZZARINI	DAVIDE	M	18/12/1965	ORDINARIO				
MNBTLL48D07E105Y	NANNI	ATTILIO	M	07/04/1944	ORDINARIO				
MNNGN07791D647K	NANNI	GIOVANNI	M	21/12/1937	ORDINARIO				
MNVLCL8A902A944T	NANNI	LUCA	M	09/10/1984	ORDINARIO		SUCCINI ANDREA	FORRETTA TERME	19/06/1969 CA1002934
MNVLCL56E28A558I	NANNI	LUCA	M	28/02/1966	ORDINARIO				
MNCSNLE7D07A569E	NASCI	DANIELE	M	07/04/1967	ORDINARIO				
MNRPN68L0A959A	NERI	FERMINO	M	05/07/1900	ORDINARIO				
MNESC1M7D16A558Z	NERI	GIACOMO	M	15/04/1897	FAMILIARE		DEMARIA MARCO	PISTOIA	27/12/1961 AT6005334
MNBLCL56D28A944D	NERI	LUCA	M	28/04/1905	FAMILIARE		DEMARIA MARCO	PISTOIA	27/12/1961 AT6005334
MNBS1044T20A560P	NERI	BERGO	M	28/12/1944	ORDINARIO				
MNBS1074862A59T	NERI	BONIA	F	22/10/1974	ORDINARIO		Neri Sergio	FORRETTA TERME	28/12/1944 CA859684J
MNBSMT69P18A560T	NERI	UMBERTO	M	12/05/1908	ORDINARIO				
MNSTOFF457A0D913D	NERI	GEMARDO	M	24/12/1945	ORDINARIO				
MCCMNT8267A944L	NUCCI	GERMANA	F	27/01/1972	FAMILIARE		FONDAROLI DINA	LEZZANO IL	06/09/1960 CA141370H
MFTLLE6L10A544J	ONDIFR	OFFELLO	M	18/07/1955	ORDINARIO				
PCTLC06L71A784V	PACATI	LUCA	F	31/07/1985	FAMILIARE				
PLMNDP0A02A958D	PALMERI	ANDREA	M	02/01/1950	ORDINARIO				
PLMFD548P28A59B	PALMERI	FARIO	M	28/02/1994	ORDINARIO		PALMERI ANDREA	FORRETTA TERME	02/01/1950 CA579490G
PLMFDV15106D547I	PALMERI	SILVERIO	M	08/06/1951	ORDINARIO				
PLMCHM7703A560T	PANCHI	BRUNO	M	03/12/1967	ORDINARIO				
PLMCSV67705A590Q	PANCHI	SAVERIO	M	09/12/1957	ORDINARIO		Maria Mariella	BOLOGNA	18/07/50 CA85476FI
PLMML67L01E094S	PARENTI	DANIELE	M	01/07/1957	ORDINARIO				
	Pedrelli	Alessandro	M				Maria Mariella	BOLOGNA	18/07/50 CA85476FI
PLFLSN68R12A593B	PEDRETTI	ALESSANDRO	M	12/10/1958	ORDINARIO		Maria Mariella	BOLOGNA	18/07/1950 CA85476FI
PLR9D08E8494967Y	PEDRONI	GIUGIO	M	24/06/1950	ORDINARIO		Maria Mariella	BOLOGNA	18/07/1950 CA85476FI
PLR9FN412E2A553B	PETRONI	STEFANO	M	28/12/1954	ORDINARIO				
PLMPLASL08A784D	PAGENTI	PROLO	M	08/07/1969	ORDINARIO				
PLMCS68D11A944B	PIANA	GIACOMO	M	11/04/1983	ORDINARIO				
PLZNDRT4E11E597M	PIAZZA	ANDREA	M	11/05/1974	ORDINARIO				
PLCCN79H47A659H	PICCONELLI	VALENTINA	F	07/06/1903	FAMILIARE				
PLZGM8B1E30A944P	PINZA	MARINO	M	30/06/1903	ORDINARIO		FILIPPINI GIANCARLO	SAMBUCA P.	09/02/1942 CA547493Y
PLZJAB8H12A944P	POLI	ALEX	M	12/08/1966	ORDINARIO				
PLZGR08F09C290Q	POLI	GIORGIO	M	08/10/1948	ORDINARIO				
PLZGLH14A944B	POLI	GILIA	F	02/07/2004	GIOVANE				
PLNFM950E123A19M	PRANDI	MARIA ROSA	F	02/02/1950	FAMILIARE				
PLNFR02712A4901G	PRONER	ENRICO	M	24/12/1897	FAMILIARE				
PLN9LS92P20Z118D	PRONER	GILLES	M	28/03/1972	FAMILIARE				
PLNMTU04D47A944Q	PRONER	MARTA	F	07/04/2004	ORDINARIO				
PLNFSN08P08A944W	PRONER	STEFANO	M	09/04/2009	GIOVANE				
PLGDN82662D880Z	PUGGETTI	DANIELA	F	26/02/1982	FAMILIARE		FEDELI ROMANA	VERGATO	17/04/1980 AY035986S
PLN7N1M7A0L359A	PARANO	ROBARRA	F	22/01/1947	ORDINARIO				
PLN9BT12687A944Q	RAMONDI	ROBERTA	F	27/11/1962	FAMILIARE				
PLN3M83E08A944T	RAMBALDI	SIMONE	M	05/05/1939	FAMILIARE				
PLN9WT94L14A944X	RAMBALDI	WALTER	M	14/07/1951	ORDINARIO		FEDELI ROMANA	VERGATO	17/04/1980 AY035986S
PLNCDLTT80D944J	RICCIONI	DANIELA	F	25/10/1951	FAMILIARE				
PLN9BT9588A944W	RIGANTI	EURABETTA	F	18/11/1919	ORDINARIO				
PLN3L66L28H10A	RIGHI	DANILO	M	22/07/1955	ORDINARIO				
PLN9D048P1A944Q	RIMPELLI	EDUARDO	M	20/10/1981	FAMILIARE				
PLN9FTF3E21A944L	RIMPELLI	FLUFFO	M	21/02/1983	ORDINARIO				
PLNCS861705A76E	RINALDI	CESARE	M	28/09/1901	ORDINARIO				
PLN9N94A02M44F	RINARELLI	DEANIB	M	22/10/1994	ORDINARIO				
PLZM0328P20C46M	RIZZI	MARCO	M	22/10/1999	ORDINARIO				



Handwritten signature



Allegato B al N. 7099 di fascicoli

MAZZONI STEFANO
DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE CONTABILE



Iscritto n. 793/A

Alto Reno Terme, 8 novembre 2023

Spett.le

CLUB ALPINO ITALIANO-SEZIONE ALTO APPENNINO
BOLOGNESE DI PORRETTA TERME APS-ETS
PIAZZA LIBERTA' N. 42
40046 ALTO RENO TERME (BO)

Io sottoscritto MAZZONI STEFANO, nato a Milano il 28 luglio 1960 e residente in Alto Reno Terme (BO) in Via Mazzini n. 148, Dottore Commercialista con studio in Alto Reno Terme (BO) in Via Mazzini n. 151,

PREMESSO

- di essere iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna al n. 793/a
- di essere iscritto nel Registro dei Revisori Contabili con il numero progressivo 37193, iscrizione disposta con D.M. del 12/04/1995 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, supplemento n. 31BIS del 21/04/1995

DICHIARO


Che il valore del patrimonio, espresso alla data del 30/09/2023, dell'associazione CLUB ALPINO ITALIANO – SEZIONE ALTO APPENNINO BOLOGNESE DI PORRETTA TERME APS-ETS, codice fiscale 01722351200 con sede legale in Alto Reno Terme (BO), Piazza Libertà n. 42 è pari ad euro 83.250,28 (ottantatremiladuecentocinquanta/28) e consiste nella giacenza al 30/09/2023 del conto corrente bancario n. 51000653033 presso la filiale di Alto Reno Terme della BCC FELSINEA

ATTESTO

Pertanto, che tale valore non è inferiore al minimo richiesto dall'art. 22 comma n. 4 del D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 di euro 15.000,00 (quindicimila/00).

Con quanto sopra esposto, il sottoscritto ritiene di aver assolto l'incarico affidatogli in ottemperanza alle disposizioni di Legge ed ai principi della tecnica professionale.

In fede



Via Mazzini, 151 - Loc. Porretta Terme - 40046 Alto Reno Terme (BO)
Tel. 0534/21210 - Fax 0534/21427
Cod. Fisc. MZZSFN60L28F205R - Part.IVA 00310101209
e-mail: stefano@mazzonistefano.com

Repertorio n. 8459

VERBALE DI ASSEVERAZIONE DI PERIZIA

(Art. 1, n. 4 del R.Dl. 14 luglio 1937 n. 1666)

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventitré (2023).

Oggi *sei (6) ore*

In Alto Reno Terme, frazione Porretta Terme (Bologna), Piazza della Libertà n. 42.

Davanti a me dott. **LUIGI STAME**, Notaio iscritto nel Collegio Notarile di Bologna, con residenza in questa città, si costituisce il signor:

- **MAZZONI dott. STEFANO**, nato a Milano il 28 luglio 1960, domiciliato in Alto Reno Terme (BO), frazione Porretta Terme, Via Mazzini n. 151, codice fiscale MZZ SFN 60L28 F205R;

comparente della cui identità personale io Notaio sono certo, il quale mi ha presentato la relazione peritale che precede, chiedendo di asseverarla con giuramento.

Aderendo alla richiesta, ammonisco ai sensi di legge il comparente, il quale presta quindi il giuramento di rito, ripetendo la formula: "Giuro di aver bene e fedelmente proceduto alle operazioni a me affidate e di non aver avuto altro scopo che quello di far conoscere la verità".



Del che ho redatto il presente verbale del quale
ho dato lettura al comparente che lo approva e
con me lo sottoscrive, alle ore 16,15

Consta di un foglio scritto parte a macchina da
persona di mia fiducia e parte a mano da me su
due pagine sin qui.

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]



Allegato "C" al n.ro 7099 di Fascicolo

CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione Alto Appennino Bolognese
di Porretta Terme
STATUTO DELLA SEZIONE

Deliberato dall'Assemblea dei Soci in data 6 dicembre 2023.

TITOLO I

DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

Art. 1 - Denominazione e durata

E' costituita, con sede legale nel Comune di Alto Reno Terme (BO), l'associazione denominata "CLUB ALPINO ITALIANO - Sezione Alto Appennino Bolognese di Porretta Terme - APS - ETS." Essa è struttura territoriale del Club Alpino Italiano, di cui fa parte a tutti gli effetti. E' soggetto di diritto privato, dotato di proprio ordinamento che le assicura una autonomia organizzativa, funzionale e patrimoniale. Si rapporta al Raggruppamento regionale Emilia-Romagna del Club Alpino Italiano. L'associazione ha durata illimitata.

L'anno sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre.

Art. 2 - Natura

L'associazione non ha scopo di lucro, è indipendente, apolitica, aconfessionale e improntata a principi di democrazia e uniforma il proprio ordinamento allo Statuto e al Regolamento Generale del Club Alpino Italiano. L'associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente Statuto, e agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (Codice Terzo Settore), delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Essa opera in forma di azione prevalentemente volontaria.

SCOPI E ATTIVITÀ

Art. 3 - Scopi e attività

L'associazione ha per scopo di promuovere l'alpinismo in ogni sua manifestazione, la conoscenza e lo studio delle montagne specie quelle del territorio in cui si svolge l'attività sociale, e la tutela del loro ambiente naturale, e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento di attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017 quali:

1. interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
2. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs. 117/2017;
3. organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
4. interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al

miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;

5. organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, fra le quali anche palestre di arrampicata per i propri Soci.

Per conseguire tali scopi e attività, l'associazione provvede:

a) alla realizzazione, alla manutenzione e alla gestione di rifugi e bivacchi;

b) al tracciamento, alla realizzazione e alla manutenzione dei sentieri, delle opere alpine, e delle attrezzature alpinistiche, anche in collaborazione con le sezioni consorelle competenti;

c) alla diffusione della frequentazione della montagna e all'organizzazione di iniziative e attività alpinistiche, escursionistiche, sciescursionistiche, scialpinistiche, speleologiche, naturalistiche, dell'alpinismo giovanile e di quelle ad esse propedeutiche;

d) all'indizione e programmazione, in accordo con le apposite scuole competenti in materia, o all'organizzazione e alla gestione di corsi di addestramento per le attività alpinistiche, escursionistiche, sciescursionistiche, scialpinistiche, speleologiche, naturalistiche, dell'alpinismo giovanile e di quelle ad esse propedeutiche;

e) alla formazione di Soci e non Soci, in collaborazione con i titolati e le varie scuole del CAI, per lo svolgimento delle attività di cui alle lettere c) e d);

f) alla promozione, anche in collaborazione con Enti e associazioni locali, di attività scientifiche, culturali, artistiche e didattiche per la diffusione della conoscenza di ogni aspetto della montagna;

g) alla promozione di ogni iniziativa idonea alla tutela e alla valorizzazione dell'ambiente montano;

h) all'organizzazione, anche in eventuale collaborazione con le altre Sezioni, di idonee iniziative tecniche per la vigilanza e la prevenzione degli infortuni nello svolgimento di attività alpinistiche, escursionistiche, sciescursionistiche, scialpinistiche, speleologiche, naturalistiche, dell'alpinismo giovanile, nonché a collaborare con il C.N.S.A.S. al Soccorso di persone in stato di pericolo e al recupero di vittime;

i) a curare e diffondere sia a mezzo stampa che in forma elettronica notiziari, periodici, annuari e altre pubblicazioni sezionali;

l) a provvedere alla sede dell'associazione, a curare la biblioteca, la cartografia e l'archivio.

Essa potrà, inoltre, esercitare attività accessorie, anche a carattere commerciale, diverse da quelle sopra elencate, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017, a condizione che siano secondarie, strumentali e non prevalenti rispetto alle attività di interesse generale e funzionali al conseguimento

dei propri scopi istituzionali, oltre ad assumere partecipazioni in enti, associazioni di secondo grado e Società commerciali, secondo i criteri e i limiti previsti dalla legge. Le suddette attività accessorie saranno preventivamente individuate dal Consiglio Direttivo di cui al successivo art. 13.

Art. 4 - Locali sede

Nei locali della sede non possono svolgersi attività che contrastino con le attività istituzionali. Essi non possono essere utilizzati, neppure temporaneamente, da terzi, se non previo consenso del Consiglio Direttivo e, nei casi di urgenza, del Presidente.

TITOLO II

Soci

Art. 5 - Soci

Sono previste unicamente le categorie di Soci contemplate dallo Statuto del Club Alpino Italiano e precisamente: onorari, benemeriti, ordinari, ordinari juniores, familiari e giovani.

Sono Soci ordinari le persone fisiche di età maggiore di anni diciotto; se di età compresa fra i diciotto e i venticinque anni sono Soci ordinari juniores.

Sono Soci familiari i componenti del nucleo familiare del Socio ordinario, con esso conviventi, di età maggiore di anni venticinque.

Sono Soci giovani i minori di anni diciotto.

Non è ammessa alcuna differenza di trattamento tra i Soci riguardo ai diritti e doveri nei confronti dell'associazione ed esclusa qualsiasi sorta di limitazione della partecipazione alla vita associativa.

Partecipano all'attività della Sezione, con gli stessi diritti dei Soci della stessa, i Soci CAI appartenenti alle Sezioni nazionali che versano la quota associativa sezionale fissata dall'Assemblea.

I Soci devono mantenere un comportamento ispirato a una corretta e civile convivenza. I Soci, nello svolgimento dell'attività sociale, devono valutare che le loro capacità siano all'altezza dell'impegno e delle difficoltà prevedibili, gestendo e attenuando i relativi rischi e accettando quelli residui.

Il Socio della Sezione (persona fisica) che abbia acquisito particolari meriti alpinistici o benemeritenze nell'attività sociale può essere iscritto, anche alla memoria, in un albo d'onore della Sezione stessa.

Art. 6 - Ammissione

Chiunque intenda aderire al Club Alpino Italiano deve presentare domanda al Consiglio Direttivo della Sezione, completa dei propri dati anagrafici e dell'autorizzazione al trattamento dei dati, su apposito modulo, anche on line. Se minore di età la domanda deve essere firmata anche da chi esercita la responsabilità genitoriale.

L'ammissione accordata entro il 31 ottobre ha effetto solo per il residuo anno sociale in corso.

Il Consiglio Direttivo della Sezione alla quale e' stata presentata la domanda, nella prima seduta successiva, decide sull'accettazione o eventualmente, in alternativa, esprime la condizione risolutiva di diversa volont .

In caso di avveramento della condizione risolutiva esercitata dal Consiglio Direttivo della Sezione, chi ha presentato la domanda di adesione pu , entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci il Collegio dei Probiviri.

Sia in sede di ammissione all'associazione sia nel corso della vita associativa, non   ammessa alcuna discriminazione di genere, etnica, di ordine politico, religioso, economico e sociale.

Art. 7 - Quota associativa

Il Socio e' tenuto a corrispondere alla Sezione:

- a) la quota di ammissione, comprensiva del costo della tessera, del distintivo sociale, delle copie dello Statuto e del Regolamento Generale del CAI e di quello sezionale, che gli vengono consegnati all'atto dell'iscrizione in formato cartaceo oppure elettronico;
- b) la quota associativa annuale;
- c) il contributo ordinario annuale per le pubblicazioni Sociali e per le coperture assicurative;
- d) eventuali contributi straordinari destinati a fini istituzionali.

Le somme di cui alle lett. b), c), d) del comma precedente devono essere versate entro il 31 marzo di ogni anno. Il Socio non in regola con i versamenti non potr  partecipare alla vita sezionale, n  usufruire dei servizi Sociali, n  ricevere le pubblicazioni. Il Socio e' considerato moroso se non rinnova la propria adesione versando la quota associativa annuale entro il 31 marzo di ciascun anno sociale e perde immediatamente tutti i diritti spettanti ai Soci; la morosit  emerge automaticamente dai sistemi informatici in dotazione alla Sede legale dell'Ente. Non si pu  riacquistare la qualifica di Socio, mantenendo l'anzianit  di adesione, se non previo pagamento delle quote associative annuali arretrate alla Sezione alla quale si   iscritti.

Art. 8 - Partecipazione all'attivit  associativa

I Soci hanno il diritto di partecipare a tutte le attivit  promosse dall'associazione e in via generale hanno tutti i diritti e i doveri previsti dall'ordinamento della struttura centrale "Club Alpino Italiano".

I Soci hanno il diritto di voto nelle assemblee dell'associazione e il diritto di esercitarvi l'elettorato attivo e passivo; nel caso di Enti o persone giuridiche private, senza scopo di lucro, il diritto ad accedere alle cariche associative e' riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o

mandatari.

I Soci potranno assumere incarichi nel Club Alpino Italiano, secondo l'ordinamento della struttura centrale.

I Soci possono prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'associazione, con possibilità di ottenerne copia con l'osservanza delle modalità indicate al successivo art. 22, ultimo capoverso.

I Soci non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione e su quello della struttura centrale anche nel caso di loro scioglimento e liquidazione.

La partecipazione all'attività associativa si estende a tutta la durata del rapporto sociale. Non sono ammesse iniziative dei Soci in nome della Sezione del CAI, se non da questa autorizzate. Non sono ammesse altresì iniziative o attività dei Soci in concorrenza o in contrasto con quelle ufficiali programmate dalla Sezione o dal CAI. Le prestazioni fornite dai Soci sono volontarie e gratuite.

Art. 9 - Dimissioni

Il Socio può dimettersi dal Club Alpino Italiano in qualsiasi momento; le dimissioni devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo della Sezione, sono irrevocabili e hanno effetto immediato, senza restituzione dei ratei della quota sociale versata.

Il Socio è libero di iscriversi presso una qualsiasi Sezione.

Il trasferimento da una Sezione a un'altra, da effettuarsi contestualmente al rinnovo dell'adesione annuale, avviene tramite il sistema informatico in dotazione alla Sede legale dell'Ente e ha effetto dalla data della notifica alla Sezione di provenienza.

Art. 10 - Perdita della qualità di Socio

La qualità di Socio si perde: per dimissioni, morosità, provvedimento disciplinare, per morte del Socio o estinzione della persona giuridica che abbia conseguito l'iscrizione come Socio benemerito.

Art. 11 - Sanzioni disciplinari

Il Consiglio Direttivo può adottare nei confronti del Socio che tenga un contegno non conforme ai principi informativi del Club Alpino Italiano e alle regole della corretta ed educata convivenza, i provvedimenti previsti dal Regolamento disciplinare.

La competenza per l'irrogazione della sanzione della radiazione è posta in capo al Consiglio Direttivo sezionale. Il provvedimento di radiazione adottato dal Consiglio Direttivo sarà obbligatoriamente comunicato al Comitato Direttivo Centrale (CDC), che provvede all'eventuale ratifica previa convocazione e ascolto delle parti. Nel caso non ritenga di confermare il provvedimento, il CDC restituisce il procedimento al Consiglio Direttivo della Sezione per l'eventuale applicazione di una sanzione meno afflittiva.

Art. 12 - Ricorsi

In conformità ai principi, alle procedure e nei termini stabiliti dal Regolamento disciplinare, contro i provvedimenti disciplinari il Socio può presentare ricorso al Collegio Regionale o Interregionale dei Probiviri competente per territorio, quale organo giudicante di primo grado. Il Socio e il Consiglio Direttivo della Sezione possono presentare ricorso avverso le decisioni di primo grado avanti il Collegio Nazionale dei Probiviri del Club Alpino Italiano.

TITOLO III**SEZIONI****Art. 13 - Organi della Sezione**

Sono organi della Sezione almeno i seguenti:

l'Assemblea dei Soci;

- il Consiglio Direttivo;

- il Presidente;

- il Collegio dei revisori dei conti;

- l'Organo di Controllo se ricorrono le condizioni di legge e, negli ulteriori casi previsti, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

ASSEMBLEA DEI SOCI**Art. 14 - Assemblea**

L'Assemblea dei Soci e l'organo sovrano della Sezione; essa è costituita da tutti i Soci; le sue deliberazioni vincolano anche gli assenti o i dissenzienti.

L'Assemblea:

- adotta lo statuto e i programmi annuali e pluriennali della Sezione;

- elegge il Consiglio direttivo, il Collegio dei revisori dei conti e i delegati all'Assemblea dei Delegati del Club Alpino Italiano nel numero assegnato, scelti tra i Soci della Sezione, con le modalità stabilite dal presente statuto, escluso il voto per corrispondenza;

- elegge il Collegio dei Revisori dei conti, l'Organo di Controllo ricorrendone le condizioni di legge e, negli ulteriori casi previsti, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

- delibera le quote associative e i contributi a carico dei Soci, per la parte destinata alla Sezione ed eccedente le quote stabilite dall'Assemblea dei Delegati;

- approva l'operato del Consiglio Direttivo, i bilanci d'esercizio e la relazione del Presidente;

- delibera l'acquisto, l'alienazione di immobili o la costituzione di vincoli reali sugli stessi;

- delibera sulla fusione o scissione della sezione, sullo scioglimento e conseguente devoluzione del patrimonio;

- delibera sulle modificazioni da apportare allo statuto sezionale in unica lettura;

- delibera la promozione dell'azione di responsabilità nei confronti degli organi direttivi;

- delibera su ogni altra questione, contenuta nell'ordine del giorno, che le venga sottoposta dal Consiglio Direttivo o da almeno un decimo dei Soci aventi diritto al voto.

Art. 15 - Convocazione

L'Assemblea ordinaria dei Soci si svolge almeno una volta all'anno entro il termine perentorio del 31 marzo per l'approvazione dei bilanci e la nomina delle cariche Sociali.

L'Assemblea straordinaria può essere convocata ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o quando ne sia inoltrata richiesta da parte del Comitato Direttivo Centrale (CDC), del Comitato Direttivo Regionale (CDR), del Collegio dei revisori dei Conti della Sezione o dell'Organo di controllo, ricorrendo le condizioni e i requisiti previsti dal Codice del Terzo Settore, oppure da almeno un decimo dei Soci della Sezione.

L'Assemblea, ordinaria o straordinaria, è convocata mediante affissione dell'avviso presso la sede della sezione 20 giorni prima della data stabilita, e con avviso ai Soci a mezzo posta o in forma elettronica o pubblicato sul sito web della Sezione o nel periodico sezionale, almeno 15 giorni prima della data stabilita.

L'avviso deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, sia di prima sia di seconda convocazione, l'elenco delle materie da trattare e in calce lo spazio per la delega.

L'Assemblea può essere fissata anche in un luogo diverso dalla sede sociale, purchè in Italia.

Art. 16 - Partecipazione

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea e hanno diritto di voto tutti i Soci in regola con il pagamento della quota sociale relativa all'anno in cui si tiene l'assemblea. Per i soci minori di età il diritto di votare in Assemblea, solo per atti che possono comportare una responsabilità per gli stessi anche di natura patrimoniale, è esercitato, sino al compimento del 18° anno di età, dai loro esercenti la responsabilità genitoriale. Ogni Socio può farsi rappresentare in Assemblea da altro Socio, che non sia componente del Consiglio Direttivo, e farlo votare in sua vece anche nelle votazioni a scheda segreta, mediante rilascio di delega; ogni Socio delegato può rappresentare sino ad un massimo di tre Soci.

Per la validità delle sedute è necessaria la presenza, di persona o per delega, di almeno metà degli aventi diritto al voto; in seconda convocazione, che dovrà tenersi almeno un'ora dopo la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti. E' escluso il voto per corrispondenza.

Art. 17 - Presidente e Segretario dell'Assemblea

L'Assemblea nomina un Presidente, tre Scrutatori e, qualora la verbalizzazione non debba essere affidata per legge al No-

taio, un Segretario; spetta alla Commissione verifica poteri, nominata dal Consiglio Direttivo, verificare la regolarità delle deleghe e in generale il diritto di partecipare all'Assemblea.

Art. 18 - Deliberazioni

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti mediante votazioni per alzata di mano o appello nominale o a scrutinio segreto, secondo la modalità decisa dalla maggioranza dei Soci presenti aventi diritto al voto.

Le cariche Sociali elettive e gli incarichi sono a titolo gratuito, fatte salve specifiche previsioni normative.

Per la designazione e per l'elezione alle cariche Sociali il voto è libero, in quanto l'elettore ha diritto di esprimere il proprio voto a favore di qualsiasi Socio eleggibile, anche se non indicato ufficialmente come candidato alla carica. La designazione va espressa su scheda segreta: è escluso pertanto dal procedimento di designazione o di elezione ogni altro tipo di votazione, inclusa quella per acclamazione. A parità di voti è eletto il Socio con maggiore anzianità di iscrizione al CAI. Sono esclusi dal computo i voti di astensione. Nessun Socio può trovarsi eletto contemporaneamente a più di una carica sociale.

Le deliberazioni concernenti l'acquisto, l'alienazione o la costituzione di vincoli reali su immobili devono essere approvate con la maggioranza dei due terzi dei Soci presenti aventi diritto al voto; tali deliberazioni non acquistano efficacia se non dopo l'approvazione da parte del Comitato centrale di indirizzo e controllo, qualora relative ad acquisto, alienazione o costituzione di vincoli reali su rifugi e opere alpine nei confronti di terzi.

Per modificare lo Statuto occorrono, in proprio o per delega, in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno 15 giorni dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie sarà valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati con il voto favorevole di almeno i due terzi degli intervenuti.

La deliberazione di scioglimento della Sezione deve essere approvata con la maggioranza di tre quarti dei Soci aventi diritto al voto.

Tutte le deliberazioni dell'Assemblea sono rese pubbliche mediante affissione all'albo sezionale per almeno quindici giorni.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 19 - Composizione e funzioni

Il Consiglio Direttivo è l'organo di gestione della Sezione e si compone di numero di membri non inferiore a sette e non superiore a undici compreso il Presidente, eletti dall'Assemblea dei Soci. Il Consiglio Direttivo assolve almeno le seguenti specifiche funzioni:

- convoca l'Assemblea dei Soci;
- propone all'Assemblea dei Soci i programmi annuali e pluriennali della Sezione; nomina la Commissione verifica poteri di cui all'art. 17;
- redige, collaziona e riordina le modifiche dello statuto della Sezione;
- pone in atto le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci;
- adotta gli atti e i provvedimenti secondo le direttive impartite dall'Assemblea dei Soci per cui e' responsabile in via esclusiva dell'amministrazione, della gestione e dei relativi risultati;
- delibera sullo svolgimento delle attività secondarie e strumentali rispetto a quelle generali;
- cura la redazione dei bilanci di esercizio della Sezione;
- delibera la costituzione o lo scioglimento di Commissioni, Gruppi e Scuole e ne coordina l'attività;
- delibera la costituzione di nuove sottosezioni con le modalità previste dal presente statuto;
- delibera i provvedimenti disciplinari nei confronti dei Soci;
- nella prima seduta utile decide sull'ammissione di nuovi Soci o esercita la facoltà di avvalersi della condizione risolutiva riguardante l'ammissione del Socio;
- delibera sull'accettazione di donazioni di non modico valore e in caso di legati. Qualora la sezione venga istituita erede, l'eventuale accettazione deve avvenire con beneficio di inventario;
- cura l'osservanza dello Statuto e del Regolamento Generale del CAI e del presente statuto sezionale;
- proclama i Soci venticinquennali, cinquantennali, sessantennali e settantacinquennali.

Nella sua prima riunione il Consiglio Direttivo nomina fra i suoi componenti il Presidente e il Vice Presidente; nomina inoltre il Tesoriere e il Segretario, che possono essere scelti anche fra i Soci non facenti parte del Consiglio Direttivo e che, in questo caso specifico, non hanno diritto di voto.

L'associazione provvede a dotarsi delle scritture e dei libri Sociali obbligatori, che gli associati hanno diritto di esaminare presso la sede sociale dandone un preavviso di almeno quindici giorni.

Art. 20 - Durata e scioglimento

Gli eletti durano in carica non più di tre anni e sono rieleggibili. Il Presidente della Sezione e' rieleggibile consecutivamente una volta, e lo può essere ancora dopo almeno un mandato di interruzione.

Il Consiglio Direttivo dichiara decaduti dalla carica i componenti che, senza giustificato motivo, non siano intervenuti a n. 3 (tre) riunioni consecutive. Al consigliere venuto a mancare per qualsiasi motivo subentra il primo dei non eletti, con la stessa anzianità del sostituito.

Qualora vengano a mancare la metà dei componenti originari si deve convocare l'Assemblea per l'elezione dei mancanti entro il termine di trenta giorni. I nuovi eletti assumono l'anzianità dei sostituiti.

In caso di dimissioni dell'intero Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei conti, ovvero l'Organo di controllo ricorrendo le condizioni e i requisiti previsti dal Codice del Terzo Settore, entro quindici giorni, convoca l'Assemblea dei Soci, da tenersi nei successivi trenta giorni dalla convocazione, per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Art. 21 - Convocazione

Alle riunioni del Consiglio Direttivo il Presidente può invitare i Delegati all'Assemblea Generale del CAI e i Soci che fanno parte degli Organi Centrali del CAI. Il Presidente può altresì invitare alle riunioni, con il consenso del Consiglio Direttivo, anche persone estranee, qualora lo ritenga utile o necessario.

Art. 22 - Modalità di convocazione

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, o dal consigliere anziano o da chi ne fa le veci, o a richiesta di un terzo dei consiglieri almeno una volta ogni 3 (tre) mesi mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data, l'ora della convocazione, e inviato almeno cinque giorni prima della riunione, salvo i casi di urgenza. Le riunioni del Consiglio Direttivo, per essere valide, devono essere presiedute dal Presidente o, in caso di sua mancanza o impedimento, dal Vice Presidente, o in mancanza di entrambi dal consigliere con più anzianità di iscrizione al CAI.

All'insorgere di eventuale conflitto di interessi su una particolare operazione della Sezione che riguardi il componente del Consiglio direttivo, il suo coniuge o il convivente, i suoi parenti entro il secondo grado, lo stesso componente non può partecipare alla discussione né alle deliberazioni relative, né può assumere in materia incarichi di controllo o di ispezione.

I verbali delle sedute sono redatti dal Segretario o da un consigliere all'uopo designato, approvati nella seduta successiva e sottoscritti dal Presidente e dal verbalizzante. I verbali possono essere consultati dai Soci nella sede sociale, previa richiesta al Presidente, che non ha facoltà di consentire il rilascio delle copie, anche di stralci dei singoli atti consultati.

PRESIDENTE

Art. 23 - Compiti e nomina del Presidente

Il Presidente della Sezione è il legale rappresentante della

stessa; ha poteri di rappresentanza che può delegare con il consenso del Consiglio Direttivo; ha la firma sociale; assolve almeno le seguenti funzioni specifiche:

- sottoscrive la convocazione dell'Assemblea dei Soci;
- convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo
- presenta all'Assemblea dei Soci la relazione annuale, accompagnata dal conto economico dell'esercizio e dallo stato patrimoniale della Sezione;
- pone in atto le deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- in caso di urgenza, adotta i provvedimenti che sarebbero di competenza del Consiglio Direttivo, che dovranno essere ratificati dallo stesso Consiglio nella prima seduta utile.

Il candidato alla carica di Presidente della Sezione al momento dell'elezione deve aver maturato un'anzianità di iscrizione alla Sezione non inferiore a tre anni Sociali completi.

Il Presidente è nominato dall'Assemblea dei Soci, qualora la Sezione abbia un numero di Soci superiore a cinquecento; negli altri casi il Consiglio Direttivo può eleggere il Presidente sezionale.

TESORIERE E SEGRETARIO

Art. 24 - Compiti del Tesoriere

Il Tesoriere ha la responsabilità della custodia dei fondi della Sezione; ne tiene la contabilità, conservandone ordinatamente la documentazione; firma i mandati di pagamento unitamente al Presidente.

Art. 25 - Compiti del Segretario

Il Segretario redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo, da attuazione alle delibere di questo organo e sovrintende ai servizi amministrativi della Sezione.

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

E ORGANO DI CONTROLLO

Art. 26 - Composizione e durata

Il Collegio dei Revisori dei Conti è l'organo di controllo contabile e amministrativo della gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Sezione. E' costituito da almeno tre componenti, Soci ordinari con anzianità di iscrizione alla Sezione non inferiore a due anni Sociali completi. Durano in carica 3 (tre) anni, sono rieleggibili.

Il Collegio dei Revisori dei Conti elegge il Presidente tra i propri componenti effettivi, che ha il compito di convocare e presiedere le sedute del collegio: i componenti del Collegio intervengono alle riunioni del Consiglio Direttivo sezionale, senza diritto di voto e assistono alle sedute dell'Assemblea dei Soci.

E' compito dei Revisori dei conti:

- l'esame del conto economico, del bilancio consuntivo e del bilancio previsionale della Sezione, predisponendo apposita relazione da presentare all'assemblea dei Soci;
- il controllo collegiale o individuale degli atti contabili della Sezione o della sottosezione;

· la convocazione dell'assemblea dei Soci nel caso di riscontro di gravi irregolarità contabili o amministrative o di impossibilità di funzionamento del Consiglio Direttivo.

L'Organo di controllo viene nominato quando vengono superati i limiti di cui agli artt. 30 e 31 del D.Lgs. 117/2017, ed esercita le funzioni attribuitegli dalla legge.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita, inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 117/2017 la revisione legale dei conti.

In tal caso esso è composto da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'Organo di controllo esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità statutarie, e attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle norme di legge. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento, anche individualmente, procedere ad atti di ispezione e di controllo e a tal fine possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni Sociali.

Se collegiale, si compone di tre membri effettivi e due supplenti, Soci o non Soci, di cui almeno uno in possesso del requisito professionale di iscrizione nel Registro dei Revisori Legali, eletti dall'Assemblea dei Soci. Durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

L'Organo di controllo elegge il Presidente scegliendolo fra quelli, tra i propri componenti effettivi, che siano in possesso del requisito professionale di iscrizione nel Registro dei Revisori Legali. Esso ha il compito di convocare e presiedere le sedute del Collegio.

I membri effettivi assistono alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee dei Soci.

L'Organo di controllo deve riunirsi almeno ogni tre mesi, verbalizzando l'oggetto delle riunioni.

È compito dell'Organo di controllo:

- a) l'esame del conto economico, del bilancio consuntivo e del conto economico di previsione della Sezione, predisponendo apposita relazione da presentare all'Assemblea dei Soci;
- b) il controllo collegiale o individuale degli atti contabili e amministrativi della Sezione;
- c) la vigilanza sul rispetto dello Statuto e dell'eventuale Regolamento;
- d) la convocazione dell'Assemblea dei Soci, nel caso di riscontro di gravi irregolarità contabili e amministrative o di impossibilità di funzionamento del Consiglio Direttivo.

TITOLO IV

CARICHE SOCIALI

Art. 27 - Condizioni di eleggibilità

Sono eleggibili alle cariche sociali i Soci con diritto di voto in possesso dei seguenti requisiti:

- siano iscritti all'associazione da almeno due anni;
- non abbiano riportato condanne per un delitto non colposo;
- siano soggetti privi di interessi personali diretti o indiretti nella gestione del patrimonio sociale;
- siano persone di capacità e competenza per attuare e conseguire gli scopi indicati dallo Statuto e dal Regolamento generale del Club Alpino Italiano.

La gratuità delle cariche, fatte salve le specifiche previsioni di legge, esclude l'attribuzione e l'erogazione al Socio, di qualsiasi tipo di compenso, comunque configurato a partire dal momento della sua designazione a una carica sociale, durante lo svolgimento del relativo mandato o attribuzione di incarico.

Non sono eleggibili alle cariche Sociali o candidabili a incarichi quanti hanno rapporto di lavoro dipendente con il Club Alpino Italiano Sede Legale o quanti intrattengono un rapporto economico continuativo con le strutture centrale o territoriali.

TITOLO V

COMMISSIONI, GRUPPI E SCUOLE

Art. 28 - Commissioni, Gruppi e Scuole

Il Consiglio Direttivo può costituire organi tecnici consultivi, commissioni e scuole, formati da Consiglieri e/o Soci aventi competenza in specifici rami dell'attività associativa, determinandone il numero di componenti, le funzioni, i poteri, specialmente definiti in un regolamento predisposto dallo stesso Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo può costituire gruppi aventi autonomia tecnico - organizzativa e amministrativa in linea con le direttive sezionali e degli eventuali Organi Tecnici Centrali Operativi (OTCO) / Organi Tecnici Territoriali Operativi (OTTO) di riferimento. Tali gruppi operano secondo apposito regolamento sezionale, non hanno rappresentanza esterna né patrimonio autonomo, ma gestiscono direttamente le risorse finalizzate dalla Sezione all'attività del gruppo stesso. E' vietata la costituzione di gruppi di non Soci.

TITOLO VI

SOTTOSEZIONI

Art. 29 - Costituzione

Il Consiglio Direttivo può, a norma e con le procedure previste dallo Statuto e dal Regolamento Generale del CAI, costituire una o più Sottosezioni; la Sottosezione fa parte integrante della Sezione agli effetti del tesseramento e del computo del numero dei delegati elettivi all'Assemblea dei delegati del CAI. I Soci della Sottosezione hanno gli stessi diritti dei Soci della Sezione. La Sottosezione dispone del

grado di autonomia previsto dall'ordinamento della Sezione, ma in ogni caso non intrattiene rapporti diretti con la struttura centrale.

Ha un proprio ordinamento, che non può essere in contrasto con quello della Sezione e che è soggetto all'approvazione, anche nelle sue modifiche, da parte del Consiglio Direttivo della Sezione.

TITOLO VII

PATRIMONIO

Art. 30 - Patrimonio

Il patrimonio dell'associazione è indivisibile ed è costituito dai beni mobili e immobili, dal fondo patrimoniale di garanzia, dalle eventuali riserve, dagli utili e avanzi di gestione e da qualsiasi altro bene o somma che pervenga a qualunque titolo o venga erogata da enti o privati all'associazione per il raggiungimento degli scopi statutari.

Le entrate Sociali sono costituite: dalle quote associative; dai proventi derivanti dalla gestione e dalle altre iniziative assunte; dai contributi di Soci benemeriti e di Enti pubblici e privati; da ogni ulteriore entrata a qualsiasi legittimo titolo.

I Soci non hanno alcun diritto sul patrimonio sociale. È vietata la distribuzione fra i Soci, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione.

I fondi liquidi dell'associazione, che non siano necessari per le esigenze di cassa, devono essere depositati in un conto corrente bancario o postale intestato alla stessa.

TITOLO VIII

AMMINISTRAZIONE

Art. 31 - Esercizio sociale

Gli esercizi Sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Alla chiusura di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio che, unitamente alle relazioni del Presidente e del Collegio dei Revisori dei Conti o dell'Organo di controllo ove previsto, devono essere presentati all'Assemblea dei Soci per l'approvazione. Il bilancio reso pubblico mediante affissione all'albo sezionale per almeno quindici giorni antecedenti l'Assemblea dei Soci, deve esporre con chiarezza e veridicità la situazione patrimoniale ed economica della Sezione. Dal bilancio devono espressamente risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti.

In caso di scioglimento della Sezione, il patrimonio residuo è devoluto, su designazione dell'assemblea e previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, al Raggruppamento Regionale di appartenenza purché costituito in ETS. Ove il Raggruppamento non sia costituito in ETS, il patrimonio sarà devoluto a una o più sezioni, purché costituite in ETS, appartenenti allo stesso Raggruppamento Regionale o ad altro Raggruppamento. Qualora

non fosse possibile individuare un ETS riconducibile al CAI, il patrimonio residuo sarà devoluto ad altri Enti del terzo settore, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 117/2017.

TITOLO IX

CONTROVERSIE

Art. 32 - Tentativo di conciliazione

La giustizia interna al Club Alpino Italiano e' amministrata su due gradi di giudizio: il primo a livello regionale, il secondo a livello centrale. Il Collegio Regionale o Interregionale dei Proviviri e' l'organo giudicante di primo grado, il Collegio Nazionale dei Proviviri e' l'organo giudicante di secondo grado. Le controversie che dovessero insorgere tra i Soci o fra i Soci e organi territoriali, relative alla vita sociale, non potranno essere deferite all'autorità giudiziaria, né al parere o all'arbitrato di persone o enti estranei al sodalizio, senza che prima vengano aditi gli organi competenti a giudicare, secondo le norme procedurali stabilite dallo Statuto, dal Regolamento generale, dal Regolamento disciplinare e dal Regolamento per la risoluzione delle controversie e per l'impugnazione di atti e di provvedimenti, e non si sia esaurito nei suoi possibili gradi l'intero iter della controversia relativa.

TITOLO X

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 33 - Rinvio alle norme del Club Alpino italiano e alle disposizioni di legge, ed entrata in vigore

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si applicano le disposizioni dello Statuto e del Regolamento Generale del Club Alpino Italiano, la normativa vigente di cui al D.Lgs. 117/2017 e relative disposizioni di attuazione nonché, per quanto non previsto dal Codice del Terzo Settore e in quanto compatibili, le norme del Codice Civile. Il presente ordinamento entrerà in vigore dopo la sua approvazione da parte del Comitato centrale di indirizzo e controllo del CAI. Ogni modifica del presente statuto dovrà essere deliberata a maggioranza dall'Assemblea dei Soci della Sezione. Essa acquisterà efficacia solo dopo l'approvazione da parte del Comitato centrale di indirizzo e controllo del CAI. L'Assemblea può delegare al Presidente modifiche statutarie per intervenute disposizioni di legge.

F.to: Neri Fernando

" LUIGI STAME NOTAIO

Certificazione di conformità di copia informatica a originale cartaceo (art. 22 d.lgs. 7/3/2005 n. 82 - art. 68 ter, legge n. 89/1913).

Certifico io sottoscritto dr. LUIGI STAME Notaio in Bologna iscritto nel Collegio Notarile di Bologna, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale, che la presente copia su supporto informatico è conforme al documento originale cartaceo.

F.to: Luigi Stame Notaio